



Un quesito sul divieto di navigazione nelle aree marine protette

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Nelle aree marine protette, come deve interpretarsi il disposto di cui all'art.19 comma 3 lett.e) della legge 6.12.91 n.394 ? A quale tipo di natanti deve intendersi riferito il divieto di navigazione? E' necessaria, per la configurabilità del reato, la preventiva apposizione delle boe che delimitino l'area protetta? Al di là del divieto di navigazione, che sembra pacifico, è possibile limitarsi ad ormeggiare la propria barca per andare esenti da pena?

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Per rispondere ai quesiti prospettati, è utile, in primo luogo partire dal dettato normativo di riferimento. E' la stessa lettera dell'art.19 comma 3 lett.e) a suggerire in maniera inequivocabile come il divieto debba intendersi riferito, per ovvie motivazioni di carattere ambientale, ai soli natanti a motore.

Quanto alla necessità della preventiva apposizione delle boe, per poter configurare, a carico dei trasgressori del divieto, la responsabilità penale, ai sensi dell'art.30 comma 1 della legge quadro, la risposta non può che essere negativa, come del resto ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione, analogamente a quanto avviene in merito alla (non) necessità di tabellazione delle aree protette terrestri, nella recentissima sentenza 11 giugno 2009 n.23972. Invero, non solo le aree marine protette sono sempre segnate sulle mappe di navigazione, ma i loro decreti istitutivi, comprensivi delle relative perimetrazioni, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, sì che il loro contenuto deve necessariamente darsi per conosciuto.

Peraltro, trattandosi di fattispecie contravvenzionale, del tutto irrilevante è la configurabilità del dolo nella condotta di chi navighi illecitamente all'interno di acque protette.

Da ultimo, come ha significato la Suprema Corte nella precitata pronuncia, anche l'attività di ancoraggio ed ormeggio costituisce una fase della navigazione (analogamente alle attività di preparazione alla caccia, che costituiscono una fase dell'attività venatoria), risultando per gli effetti penalmente perseguibile.

Publicato il 21 giugno 2009

Per un approfondimento sulle tematiche
in materia di normative sui parchi:
"Le aree naturali protette. La legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394"
Videolezione a cura dell'Avv. Valentina Stefutti
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambiatedizioni.net/>)



Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI

2009

INformazione

Per un approfondimento sulle tematiche
in materia di normative sui parchi:
"Le aree naturali protette. La legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394"
Videolezione a cura dell'Avv. Valentina Stefutti
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)

